



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

Il 19 maggio 2020, in serata, è stato pubblicato il D.L. 34/2020 (di seguito, “Decreto Rilancio”), con il quale vengono adottate una lunga serie di misure straordinarie finalizzate a sostenere la ripresa economica del Paese, prevedendo uno stanziamento di risorse per ulteriori 155 miliardi (dopo i precedenti interventi attuati con il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità).

Gli interventi previsti dal Decreto Rilancio interessano numerosi settori, dalla salute alla sicurezza, con il potenziamento del sistema sanitario e l’azzeramento dell’IVA sui dispositivi di protezione, dal sostegno economico alle imprese ai redditi di lavoro, con l’introduzione di contributi a fondo perduto, dal turismo alla cultura, senza trascurare ulteriori misure di natura fiscale.

Da una prima lettura, rispetto ai precedenti provvedimenti, il Decreto Rilancio prevede misure più complesse, con meno automatismi (e di contro, con la presenza di maggiori condizioni da rispettare) e che richiedono maggiori controlli da parte delle Autorità, oltre ad un importante numero di decreti attuativi, ossia di ulteriori provvedimenti che devono essere adottati ai rispettivi organi competenti, con conseguente ed inevitabile allungamento dei tempi.

Riportiamo qui di seguito le principali misure adottate:

1. Interventi nell’area medico-sanitaria

Gli artt. 1- 23 del Decreto Rilancio (Titolo I) prevedono interventi per 1,4 miliardi di euro nel riordino della rete ospedaliera, mediante un incremento strutturale di 3.500 nuovi posti letto di terapia intensiva, riqualificazione di 4.225 nuovi posti letto di area semi intensiva e la creazione di 300 posti letto di terapia intensiva in strutture movimentabili.

Stanziati ulteriori 1,2 miliardi per il potenziamento dell’assistenza territoriale, al rafforzamento del monitoraggio e del tracciamento precoce dei casi, dell’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare, all’incremento delle prestazioni terapeutiche domiciliari e al rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali.

Previste inoltre altre 170 assunzioni di medici militari, con un’iniezione di ulteriori 88 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari militari nel 2020 e 1 milione di euro per gli straordinari del personale medico, paramedico e delle sale operative delle Forze armate.

Limitatamente al periodo emergenziale, viene prolungato il periodo di validità delle prescrizioni mediche dei medicinali classificati in fascia A.

Vengono prorogati diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

2. Misure di sostegno economico alle imprese

La seconda parte del Decreto Rilancio (artt. 24 - 65, Titolo II) è stata dedicata agli interventi al sistema imprenditoriale, con l'obiettivo di sostenere la liquidità delle imprese italiane, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di defiscalizzazione e di rafforzamento dei crediti di imposta e sospensione del versamento dei tributi (dall'art. 119, dal Titolo VI).

2.1. Contributo a fondo perduto (art. 25)

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusione di:

- professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti agli Ordini (quali, ad es., architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, etc.).

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di ricavi/compensi conseguiti nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (condizione non richiesta per le attività avviate dall'1.1.2019). Si consideri la data di effettuazione dell'operazione di cessione o prestazione.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare di aprile 2020 e quello di aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

In ogni caso, è previsto un contributo minimo pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP ed è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite con specifico provvedimento.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

2.2. Agevolazioni per la capitalizzazione delle società (Art. 26)

Credit tax sugli aumenti di capitale

Previste anche agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 siano compresi tra 5 e 50 milioni di euro, con riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (sono escluse le società nel settore bancario, finanziario e assicurativo).

Le agevolazioni vengono concesse, in caso di aumento di capitale (deliberato, sottoscritto ed interamente versato) entro il 31.12.2020, a favore:

- dei soci conferenti, mediante un credito d'imposta del 20% dello stesso conferimento, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- della società conferitaria mediante un credito d'imposta del 50%, anch'esso utilizzabile dal 2021, delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale sociale.

La verifica delle condizioni relative al volume e alla contrazione dei ricavi per le società appartenenti ad un gruppo deve fare riferimento ai ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

Limitazioni:

- l'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400 mila euro);
- l'agevolazione è subordinata alla detenzione della partecipazione sino al 31.12.2023, con divieto, sino a tale data, di distribuzione delle riserve, pena la perdita del beneficio e restituzione di quanto detratto (compresi interessi legali);
- sono escluse dall'agevolazione le società i) che al 31.12.2019 rientravano nelle categorie delle imprese in difficoltà; ii) che non siano in situazione di regolarità fiscale; iii) che non siano in regola con le disposizioni in materia urbanistica, edilizia, lavoro e prevenzione infortuni, ambiente; iv) che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti incompatibili o illegali dall'Unione Europea; v) che siano nelle condizioni ostative previste dalle disposizioni antimafia; vi) i cui amministratori, soci o titolari effettivi non siano destinatari di condanne definitive per reati tributari (negli ultimi 5 anni).

Pari Passu

La medesima norma prevede anche la costituzione di un "patrimonio destinato" che accompagna le ricapitalizzazioni private (c.d. *pari passu*), mediante la sottoscrizione da parte del Fondo PMI di Invitalia di obbligazioni o titoli di debito.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

Le società beneficiarie sono le stesse che rispettano le condizioni previste per il credito d'imposta di cui sopra e che abbiano:

- ricavi compresi tra 10 Milioni di euro e 50 Milioni di euro;
- numero di occupati inferiori a 250 unità;
- effettuato aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro.

Allo stato pratico, l'intervento consiste nella sottoscrizione da parte di Invitalia, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un ammontare pari al minore importo tra:

- tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale su cui spetta il credito d'imposta per i conferenti;
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo di imposta 2019;

gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, con possibilità per l'emittente di rimborsare comunque i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione e con rimborso degli interessi, maturati con periodicità annuale, in unica soluzione alla data di rimborso.

L'intervento viene concesso a condizione che la società beneficiaria:

- non delibere o non effettui, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote, rimborsi di finanziamento soci;
- destini il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia;
- fornisca al gestore del fondo un rendiconto periodico.

Anche queste misure necessitano di un decreto del MEF per la loro attuazione da un punto di vista pratico e sono, in ogni caso, subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 Trattato sul funzionamento dell'UE).

2.3. Patrimonio destinato CDP (art. 27)

La norma autorizza Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) a costituire un patrimonio destinato attraverso apporti del MEF, le cui risorse sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa:

- aventi sede legale in Italia;
- non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- che presentano un fatturato annuo superiore a 50 Milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

In via preferenziale gli interventi previsti avranno ad oggetto la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche ed operazioni di ristrutturazione di società.

2.4. Misure di sostegno alle Start-up innovative (art. 38)

Il Decreto Rilancio, a differenza dei precedenti interventi del “Decreto Cura Italia” e del “Decreto Liquidità” non si dimentica dell’ecosistema delle start-up innovative, che purtroppo, a 8 anni dalla sua introduzione, non ha visto importanti e decisivi sviluppi (forse, anche a causa dello scarso impegno dell’intero sistema economico-finanziario del Paese).

Il rafforzamento prevede i seguenti interventi:

- incremento della dotazione finanziaria della misura, con risorse aggiuntive per 100 Milioni di euro per il 2020 (comma 1);
- ampliamento della capacità di azione attraverso la conversione dei prestiti “Smart&Start” a determinate condizioni di capitalizzazione, al fine di consentire la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore, con restituzione del debito legata al rendimento aziendale;
- facilitazione degli incontri tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della startup innovativa;
- incremento del fondo di sostegno al venture capital per 200 milioni di euro per l’anno 2020 che dovrebbe permettere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
- equiparazione delle startup innovative alle università e agli istituti di ricerca, nell’ambito dei contratti di ricerca e sviluppo, ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili al credito di imposta R&S;
- proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative (quindi portando tale periodo da 5 a 6 anni);
- stanziamento di 200 milioni di euro al fondo di garanzia PMI in favore delle startup innovative;
- innalzamento delle detrazioni di imposta sugli investimenti in startup innovative da parte di persone fisiche (dal 40% al 50% dell’investimento), con il limite massimo di detraibile, in ciascun periodo d’imposta, di 100 mila euro e con l’obbligo di mantenere la partecipazione per almeno tre anni. La misura vale anche per gli investimenti in PMI;
- modifiche al programma “Investor Visa For Italy”, con riduzione delle soglie minime di investimento in società di capitali o startup italiane, da parte degli investitori esteri per l’ottenimento del visto



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

di soggiorno. Si passa da 1 milione di euro di investimento minimo a 500 mila euro, per le società di capitali e da 500 mila euro di investimento minimo a 250 mila euro per le startup innovative.

La concessione dei predetti contributi sarà disciplinata con decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

3. Interventi in ambito fiscale

3.1. Disposizioni in materia di IRAP (art. 24)

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Resta fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Sono espressamente esclusi dal beneficio e quindi restano obbligati al pagamento, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

Acconto 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Saldo 2020

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40%, o 50% per i soggetti ISA, dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

3.2. Sospensioni dei versamenti

Estensione della sospensione al mese di giugno per gli enti sportivi

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con i Decreti "Cura Italia" e "Liquidità".

Dunque, i versamenti potranno essere effettuati in via alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre.

In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella tabella di seguito si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

| Versamenti sospesi | Precedente termine | Nuovo termine di versamento |
|--|---|--|
| Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, cultura, ecc.). | Entro il 31.5.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"). | Entro il 31.5.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | Entro il 30.6.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | Entro il 31.5.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di | Entro il 30.6.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

| | | |
|---|---|--|
| almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | | |
| Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arti o professioni a partire dall'1.4.2019. | Entro il 30.6.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | Entro il 30.6.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |
| Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con-tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. | Entro il 30.6.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. | Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. |

Versamento delle ritenute non operate

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

| Ritenute non operate | Precedente termine | Nuovo termine di versamento |
|---|--|---|
| <p>Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:</p> <ul style="list-style-type: none">nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. | <p>Entro il 31.7.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020, senza interessi e sanzioni.</p> | <p>Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, senza interessi e sanzioni.</p> |
| <p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:</p> <ul style="list-style-type: none">dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo';nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. | <p>Entro il 31.5.2020 in unica soluzione o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020, senza interessi e sanzioni.</p> | <p>Entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, senza interessi e sanzioni, anche mediante il sostituto di imposta.</p> |

3.3. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art. 123)

Soppressione delle c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1.1.2021, avrebbero dovuto prevedere automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

3.4. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Sono prorogati al 16.9.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione
- accordo conciliativo



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio

Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

- accordo di mediazione
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi
- atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati
- avvisi di liquidazione e messi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento
- dell'imposta di registro
- dei tributi concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
- dell'imposta sulle donazioni
- dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni

La proroga si applica con riferimento ai predetti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla stessa data.

Oltre ai versamenti, la norma proroga al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso tributario di primo grado dei predetti atti e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 31.5.2020.

3.5. Rimessione in termini e sospensione dei versamenti a seguito di controlli automatizzati (art. 144)

La norma introduce la remissione in termini e la sospensione dei versamenti delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti:

- del controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari)
- del controllo formale delle dichiarazioni
- della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata

La remissione in termini dei versamenti opera con riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo compreso l'8.3.2020 e il 18.5.2020.

La sospensione trova applicazione con riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.5.2020 e il 31.5.2020.

La disposizione si applica anche per le rateazioni in corso e i versamenti dovranno essere effettuati:

- in unica soluzione entro il 16.9.2020; ovvero
- in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

3.6. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

È stata prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 agosto 2020 (il Decreto Cura Italia aveva introdotto la sospensione fino al 31.5.2020).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2020.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8.3.2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate

La norma stabilisce inoltre che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, relativamente alla c.d. "rottamazione-ter" e al c.d. "saldo e stralcio", non determina l'inefficacia delle definizioni se si effettua l'integrale versamento di quanto dovuto entro il termine del 10.12.2020.

La norma concede infine la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" qualora il richiedente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3.7. Proroga dei termini per le attività di controllo (art. 157)

Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, è stata prevista una proroga delle attività di notifica in relazione ai seguenti atti:

- accertamento
- contestazione
- irrogazione delle sanzioni
- recupero dei crediti d'imposta
- liquidazione e rettifica

relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9.3.2020 e il 31.12.2020 sono notificati tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.

La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31.12.2020 e anche con riferimento agli atti relativi a:

- controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
- comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)
- accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica e delle tasse automobilistiche
- accertamento per omesso o tardivo versamento della TCG per l'utilizzo di telefoni cellulari.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente a:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018 per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato
- dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 per i redditi soggetti a tassazione separata
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per le somme dovute a seguito di controllo formale.

3.8. Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

La norma stabilisce che la sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto Cura Italia (dal 9.3.2020 all'11.5.2020), è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione, facendo definitivamente chiarezza sul punto (anche alla luce delle ultime Circolari dell'Agenzia delle Entrate).

Pertanto, in caso di istanza di adesione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
- sia la sospensione prevista dal decreto Cura Italia di 64 giorni (ossia dal 9.3.2020 all'11.5.2020).

3.9. Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Il credito spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i conduttori abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) e corrisponderà al:

- 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Non è però cumulabile con il credito introdotto dal decreto Cura Italia (credito d'imposta per i soli immobili C/1) in relazione ai medesimi canoni riferiti al mese di marzo.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio
Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

È utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni da versarsi nel 2020, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Modello F24.

3.10. Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro e interventi di sanificazione (artt. 120, 125)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento (compresi interventi edilizi alle strutture) contro la diffusione del virus COVID-19 (fino ad un massimo di 80 mila euro per ciascun beneficiario);
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa (fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario);
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (compresi i termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi) (fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario);

Anche le predette misure richiedono un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire tempi e modalità di utilizzo del credito d'imposta.

3.11. Cessione dei crediti d'imposta (art. 122)

Viene introdotta la possibilità per i beneficiari dei crediti di imposta relativi alle locazioni, agli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro e di sanificazione di cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La norma si applica dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2021

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso

Prevista anche in tal caso la definizione delle modalità attuative mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.12. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 186)

Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50%, per l'anno 2020, per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate:

- sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dalla Stato.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

L'agevolazione è in ogni caso soggetta al regime "de-minimis" ed è riconosciuta entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.

3.13. Credito d'imposta nel settore dell'editoria (art. 188)

Introdotta un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, a beneficio delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

Il credito è pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

3.14. Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione (art. 147)

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700 mila a 1 milione di euro il limite dell'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97; ovvero
- rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 1 milione di euro coincide con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

3.15. Riduzione dell'IVA sui dispositivi di protezione individuale e strumenti anti-Covid19 (art. 124)

Al fine di ridurre l'impatto IVA sulla cessione e sull'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri beni di contrasto all'emergenza Covid-19, il Decreto Rilancio prevede che la cessione dei predetti beni sarà esente IVA, con pieno diritto alla detrazione per l'intera fase emergenziale e fino al 31.12.2020. Dall'1.1.2021 l'aliquota IVA applicabile sarà pari al 5%.

Questi i principali beni oggetto della misura:

- ventilatori polmonari, monitor multiparametrici, pompe infusionali, tubi, caschi, etc.;
- strumenti per accesso vascolare, aspiratori, maschere per ventilazione, umidificatori;
- elettrocardiografi, tomografi;
- mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, abbigliamento protettivo e guanti in lattice, nitrile, vinile, visiere, tute, calzari e copricapi, etc.;
- strumentazione per diagnosi COVID-19, tamponi e provette sterili.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. *Decreto Rilancio* Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020

3.16. Detrazione del 110% (c.d. “superbonus”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30 mila euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione "potenziata" al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sisma bonus".

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura: si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione: in questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

3.17. Modifiche alla disciplina dell'IVAFE (art. 134)

Al fine di uniformare il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, in materia di IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, si introducono modifiche al comma 20, dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011:

- con la lett. a), viene stabilita la misura in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua);
- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

3.18. Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 141)

La lotteria degli scontrini è stata rinvitata al 1.1.2021.

3.19. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24 (art. 147)

A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

4. Interventi nel settore del lavoro

Il decreto "Rilancio" apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

4.1. Novità in materia di CIGO e assegno ordinario covid-19

L'art. 68 del decreto "Rilancio" opera significative modifiche all'art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.

In sintesi, i principali interventi riguardano:

- l'estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all'1.9.2020.

Ampliamento del novero dei beneficiari

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto "Liquidità").

Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

4.2. Novità in materia di CIG in deroga

L'art. 70 del decreto "Rilancio" interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall'art. 22 del DL 18/2020.

Anche in questo caso si prevede l'estensione della durata del trattamento:

- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

4.3. Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti nel periodo di pandemia

Viene attribuita alle Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla "Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final" - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio

Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

4.4. Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

L'art. 93 del decreto "Rilancio", per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del D.Lgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:

- temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- di sostituzione di altri lavoratori;
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

4.5. Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;



Principali misure introdotte con il DL 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio

Focus sulle misure in materia fiscale e sostegno alle imprese

*Alberto Franceschetti
Davide Orto
Maggio 2020*

- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500 euro.

Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000 euro per:

- co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

4.6. Indennità per i lavoratori domestici

È stata inoltre istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.